	Città di Fabriano CONSIGLIO COMUNALE	Proposta n. **51**	del **23/11/2015**

(Proposta n. 51 del 23/11/2015)

Oggetto: **TRIBUNALE DI ANCONA RG. 3325/90 - COMUNE DI FABRIANO/FALLIMENTO SOCIETA' E.S. -COMPETENZE LEGALE DELL'ENTE AVV. MAURIZIO BENVENUTO- RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 194 COMMA 1° LETT. E) DEL D.LGS. N. 267/2000.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Con atto di citazione avanti il Tribunale di Ancona notificato all'Ente in data 04/12/1990, la Curatela Fallimentare della Società E.S. Snc, era a convenire in giudizio il Comune di Fabriano per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Ancona, contrariis reiectis- condannare il Comune di Fabriano al pagamento in favore del Fallimento della società E.S. SNC del valore delle opere murarie così come determinato e precisato nel corso del giudizio realizzate dalla società fallita sul comparto 3 del Piano Particolareggiato, e non comprese tra le opere descritte nell'atto di convenzione stipulato tra la medesima e il Comune di Fabriano in data 13/04/1981 e precisate nell'allegato C dello stesso. Con condanna del Comune al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria delle somme dovute dal giorno della realizzazione delle opere per cui è causa al saldo. Il tutto con vittoria di spese, ivi comprese quelle necessarie per la CTU , competenze ed onorari di causa;

Con atto giuntale n. 58 del 21/01/1991 veniva incaricato per la costituzione in giudizio dell'Ente l'Avv. Maurizio Benvenuto del foro di Ancona con studio in Fabriano Via G.B.Miliani 44;

Il Tribunale di Ancona con sentenza n. 1407/2006 rigettava le richieste di parte attrice. La sentenza è passata in giudicato;

Da ultimo l'Avv. Maurizio Benvenuto con nota provvisoria pervenuta al prot. dell' Ente in data 21283 del 23/04/2014 era a presentare notula professionale per le proprie competenze nel giudizio de quo;

La notula espone la somma complessiva e comprensiva degli accessori di legge, detratti gli acconti all'epoca versati per netti euro 1.962,55, per un totale di euro 14.915,56;

In detta notula figura, tra gli onorari, la voce redazione replica, per la somma di euro 1.800,00, in aggiunta alla voce redazione conclusionale per euro 2.000,00;

Lo stesso Tribunale di Ancona nella sentenza emessa in data 5/09/2014 n. 1514 ha fatto applicazione in merito alla voce del tariffario onorari per la redazione delle difese, dei principi come verranno qui di seguito richiamati (v. sul punto la sentenza a pag. 13) riconoscendo che, per la redazione delle difese svolte dopo la precisazione delle conclusioni, sia dovuto un solo importo (v. sul punto la sentenza a pag.13 e 17);

In merito alla debenza di due distinti onorari , conclusionale e replica , per la voce redazione difese, la giurisprudenza della Suprema Corte ha sottolineato che gli onorari spettanti all'avvocato per la redazione delle difese non sono dovuti in relazione ad ogni singolo atto difensivo, remunerando l'intera attività svolta, così che potrà tenersi conto della pluralità di atti redatti aumentando l'onorario corrisposto per la comparsa conclusionale (Cass.ne 7275/1991, che richiama i precedenti nn. 206/1960, 273/1964, 196/1966);

Quanto sopra trova conferma anche alla luce delle cd. “Linee guida” emesse da vari Ordini Professionali degli Avvocati (Bologna, Rovigo, Sassari, Torino, Udine, Treviso). Sul punto, ex-multis, i criteri seguiti dal Consiglio Dell'Ordine degli Avvocati di Bologna nell'opinamento delle note che alla voce “redazione delle difese” prevedono quanto segue: ”non sono dovuti onorari autonomi per la memoria di replica, perchè ricompresi nella voce unica “redazione difese” in cui confluiscono sia la memoria di replica che la comparsa conclusionale”. “La tariffa degli onorari giudiziali civili prevede una voce unica per la redazione delle difese conclusive, comprensiva sia della comparsa conclusionale sia della memoria di replica (per le quali, quindi, non possono essere esposti onorari distinti, ma un unico onorario unitario, compreso tra il minimo e il massimo dell'importo previsto per lo scaglione di riferimento) (DELIBERA 3/05/2004);

Riprendendo la nota provvisoria di cui sopra, alla voce onorari esposta per euro 10.450,00 detratto l'onorario esposto per la voce: redazione replica pari ad euro 1.800,00, ricalcolando quindi il totale del dovuto, avremo la somma di euro 12.662,20, somma complessiva e comprensiva degli accessori di legge e al netto degli acconti all'epoca corrisposti. Più in dettaglio:

spese euro 238,49

diritti euro 3.059,05

onorari euro 8.650,00 (detratti euro 1.800,00 per redazione replica)

Sommando le voci di cui sopra avremo che euro 238,49 + euro 3.059,05 + euro 8.650,00 = euro 11.947,54 – euro 1.962,55 (acconto già versato di cui alle fatture n. 28/92 n. 7/99 e n. 44/04) = euro 9.984,99 + CPA 4% (calcolato sull'importo di euro 9.984,99 decurtato della somma di euro 138,49 per spese non imponibili) pari ad euro 393,86 = euro 10.378,85 + IVA 22% pari ad euro 2.283,35 calcolata su spese generali, competenze ed onorari e CAP 4% = totale euro 12.662,20;

DATO ATTO che non residuano impegni di spesa per l'incarico in oggetto;

CONSIDERATA e VALUTATA positivamente l'utilitas dell'incarico legale all'epoca conferito;

RITENUTO che il presente debito fuori bilancio rientri nella fattispecie di cui all'art 194 comma 1° lett. e) del D.LGS. N. 267/2000;

VISTO l'art. 23 comma 5 della legge n. 289/2002;

DATO ATTO CHE Ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore.

VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover acquisire altresì il parere del Collegio Dei Revisori Dei Conti ai sensi e per gli effetti di cui all'art 239 del D.LGS. N. 267/2000 per cui la presente deliberazione verrà trasmessa a detto Collegio

Ciò premesso, per le motivazioni esposte

PROPONE

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di riconoscere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194 comma 1° lett. e) del D.LGS. N. 267/2000 la legittimità del presente debito fuori bilancio, in favore dell'Avv. Maurizio Benvenuto del foro di Ancona con studio in Fabriano Via G.B.Miliani, 44, per la somma di euro 12.662,20 a saldo e così come meglio indicata in premessa, per le motivazioni sempre in premessa illustrate;
3. Di dare atto che la spesa, prevista in complessivi € 12.662,20 trova copertura finanziaria e imputazione al Cap. 1880 "riconoscimento legittimità debito fuori bilancio" dell'esercizio di Bilancio 2015 e che verrà impegnata con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio;
4. Di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio, nonché con le regole della Finanza Pubblica;
5. Di inviare il presente atto alla competente Corte Dei Conti nonché agli organi di controllo, Collegio Dei Revisori Dei Conti, come previsto dall'art.23 delle legge n. 289/2002;
6. Di dare atto che l'attività in oggetto rientra nei compiti istituzionali dell'Ente ed è svolta nell'interesse della collettività, e pertanto esclusa dalle tipologie di spesa soggette a

riduzione previste dall'art. 6 commi 7-14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010;

7. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D.LGS. N. 267/2000.

Il responsabile del procedimento	Il Dirigente
Dott.ssa Stefania Orlandi	Dott.ssa Renata Buschi

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i